



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE Segretario Generale

N. 20 DEL 15/10/2015

OGGETTO: DIPENDENTE Z. E. - CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 ai fini della competenza;

VISTA la richiesta presentata in data 05/10/2015 dalla sig.ra Z. E., nata a xxxxx il xxxxx, dipendente di ruolo a tempo pieno del Comune di Colle di Val d'Elsa con profilo professionale di xxxxx, cat. x, per la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 19/10/2015 al 20/11/2015 per i motivi xxxxxx indicati nella suddetta richiesta;

VISTO l'art. 11 del CCNL del 14.09.2000, che disciplina l'aspettativa per motivi personali, stabilendo che può essere concessa ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne facciano formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, per esigenze personali o di famiglia per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi;

ACCERTATO che la sig.ra Z. E. ha usufruito di periodi di aspettativa non retribuita nell'anno 1993 per un totale di 6 mesi, ma non nel triennio precedente la richiesta (2012-2015);

VISTA che il Responsabile dell'Area x di appartenenza della sig.ra Z. E. – dott. xxxxx - in data 06/10/2015 ha autorizzato, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali della struttura, la concessione dell'aspettativa richiesta;

RITENUTO di accogliere la richiesta della dipendente Z. E., concedendogli "l'aspettativa per motivi personali", per il periodo dal 19/10/2015 al 20/11/2015, con le modalità indicate all'art. 11 del CCNL del 14.09.2000, tenendo presente che:

- il periodo di aspettativa è senza retribuzione;
- non è computato nell'anzianità di servizio;
- non maturano gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
- non è in alcun modo valutabile ai fini dell'indennità fine servizio né ai fini pensionistici;

VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d'Elsa n. 22 del 30.06.2015 di nomina del Segretario generale avv. Angelo Capalbo quale Responsabile della "Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente, assimilato, LSU, ecc. nonché la gestione delle relazioni sindacali" ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il sottoscritto in qualità di Segretario Generale con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

1. per le motivazioni espresse in premessa, di concedere alla dipendente di ruolo a tempo pieno sig.ra Z. E., nata a xxxxx il xxxxx, con profilo professionale di xxxxx, cat. x, l'aspettativa per motivi personali dal 19/10/2015 al 20/11/2015, ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 14.9.2000 precisando che:
 - il periodo di aspettativa è senza retribuzione;
 - non è computato nell'anzianità di servizio;
 - non maturano gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
 - non è in alcun modo valutabile ai fini dell'indennità fine servizio né ai fini pensionistici.
2. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Segretario Generale.

Colle di Val d'Elsa, 15/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CAPALBO DR. ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)